



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

Roma, 28 Gennaio 2011

DECRETO MILLEPROROGHE

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL SENATO

E' discussione presso le commissioni 1^a e 5^a del senato della repubblica l'A.S. 2518 riguardante la **"Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"**, il cosiddetto "mille proroghe".

Alcuni parlamentari di maggioranza e di opposizione, che ringraziamo pubblicamente, hanno presentato emendamenti che riguardano i vigili del fuoco.

In particolare riguardano i passaggi di qualifica a capo squadra e a capo reparto, il superamento delle restrizioni retributive imposte dalla manovra correttiva del 2010 (retribuzioni bloccate sino al 2013), l'applicazione anche ai VVF della norma che consente l'assegnazione temporanea dei genitori con figli sino a 3 anni, la proroga della graduatoria dei precari VVF e assunzioni.

Alleghiamo il testo degli emendamenti sul cui esito vi terremo informati.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali) -- 5^a (Bilancio)

A.S. 2518

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

EMENDAMENTI PER PASSAGGI QUALIFICA A CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO

1.0.41 -- Bianco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*. (Operatività delle squadre di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente, assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire allo gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

2.331 -- Saltamartini

«19-*bis*. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

19-*ter*. Le procedure di cui al comma 19-*bis* si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

2.0.285 -- Battaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*. (Disposizioni straordinarie per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si prevede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

EMENDAMENTI PER SUPERAMENTO RESTRIZIONI MANOVRA CORRETTIVA

2.280 -- Bianco

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

«19-*bis*. Al fine di garantire il buon andamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, inserire dopo il comma 2 il seguente:

''2-*bis*-1. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al personale dei Vigili del Fuoco''.

19-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-*bis*, a partire dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-*quater* a 19-*sexsies*. 19-*quater*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso «degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

19-*quinqies*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 19-*quater*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

19-*sexsies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 19-*quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

2.512 -- Saltamartini

Dopo il comma 19, è inserito il seguente:

«19-bis. - L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010».

2.516 -- Saltamartini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. - (*Disposizioni interpretative in materia di specifiche indennità connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) – 1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.».

EMENDAMENTI PER APPLICAZIONE ANCHE AI VVF DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI GENITORI DI MINORI DI ANNI 3

2.513 -- Saltamartini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. - (*Norma di interpretazione autentica*) – 1. L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco».

EMENDAMENTI SU ASSUNZIONI E PROROGA GRADUATORIA DEI PRECARI VVF

1.187 -- Saccomanno

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono prorogate al 31 marzo 2012 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero degli interni n. 1996/2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

1.0.42 -- Bianco, Bastico, Roilo, Mercatali, Adamo, Adragna, Blazina, Ceccanti, De Sena, Ghedini, Incostante, Legnini, Nerozzi, Mauro Maria Marino, Passoni, Sanna, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*. (Proroga delle graduatorie Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

L'efficacia della graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 1996 del 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata fino ai 31 dicembre 2011».

1.0.43 -- Mascitelli, Carlino, Pardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*. (Ulteriore proroga non onerosa di termine in scadenza)

Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 28 aprile 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

2.155 -- D'Alia, Bianchi, Gustavino, Giai, Galioto, Poli Bortone, Sbarbati, Serra, Pistorio

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche».

2.157 -- Massimo Garavaglia, Maraventano, Bodega, Vaccari, Valli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso tecnico urgente nazionale, il Ministero degli interni è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro il 31 dicembre 2011, gli aspiranti Vigili del Fuoco dichiarati idonei ed ancora presenti nella graduatoria di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2008 n. 1996. Agli oneri conseguenti, valutati in 20 milioni di euro, si provvede attingendo ai fondi di cui all'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

2.328 -- Saccomanno

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-*bis*. Al comma 209 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole "negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate" e prima delle parole "ai volontari in ferma breve" inserire la parola "preferibilmente".

19-*ter*. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico ed alla difesa civile, in deroga alle disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come inserito dal comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la spesa di 87.822.000 euro per l'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dei volontari idonei, ancora rimasti non assunti, della graduatoria di cui al D.M. 1996/2008.

19-*quater*. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede quanto a 87.822.000 euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui ai commi 209 e 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191».

2.327 -- Saccomanno

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-*bis*. Al comma 209 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 dopo le parole "negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate" e prima delle parole "ai volontari in ferma breve" inserire la parola "preferibilmente".

19-*ter*. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico ed alla difesa civile, in deroga alle disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come inserito dal comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la spesa di 87.822.000 euro per l'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dei volontari idonei, ancora rimasti non assunti, della graduatoria di cui al D.M. 1996/2008.

19-*quater*. Ai conseguenti oneri, valutati in 89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale, fino al 3 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».

2.0.121 -- Saltamartini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*. (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzata l'assunzione di n. 178 unità nella qualifica di Vigile del Fuoco a valere sulla corrispondente quota parte delle economie derivanti dalle cessazioni dal servizio per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 66, comma 9 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai sensi dell'art.133, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1958, n.571, si applicano anche al rientro in ruolo del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al quale, nel periodo di collocamento fuori ruolo, sia stato affidato l'esercizio di funzioni di livello superiore, anche dirigenziale, alla qualifica di provenienza».

2.0.163 -- Poli Bortone, D'Alia, Bianchi, Gai, Gustavino, Peterlini, Pinzger, Sbarbati, Serra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al comma 209 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 dopo le parole: "negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate" e prima delle parole: "ai volontari in ferma breve" inserire la parola: "preferibilmente".

2. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico ed alla difesa civile, in deroga alle disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, così come inserito dal comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, è autorizzata la spesa di 87.822.000 euro per l'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo nazionale Vigili del fuoco dei volontari idonei della graduatoria di cui al decreto ministeriale 1996/2008.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede quanto a 87.822.000 euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui ai comma 209 e 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191».